



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”* e, in particolare, l’articolo 5, che prevede al comma 1 che *“Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, con il quale è stato istituito presso il Ministero della salute l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, aggiornato con cadenza biennale e sono stati stabiliti i requisiti che le società e le associazioni tecnico-scientifiche devono possedere ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco;

VISTO in particolare, l’articolo 1 del citato decreto che dispone al comma 5 che il *“Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all’istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell’elenco sul proprio sito internet”*;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto dal decreto summenzionato sono pervenute alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale n. 457 istanze di iscrizione e che sono inserite in elenco soltanto le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in possesso dei requisiti previsti dal citato DM 2 agosto 2017;

VISTA l’istruttoria effettuata dall’Ufficio V della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle Federazioni e dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute dell'elenco predetto composto di n. 293 società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie;


DETERMINA

la trasmissione ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute del predetto elenco composto di n. 293 società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, riportato in allegato.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, possono esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Rossana Ugenti)



Roma, 6 novembre 2018

AC/VT

